



COMUNE DI RIOMAGGIORE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ MARITTIME E PORTUALI NELLA MARINA DI RIOMAGGIORE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.07.2018

Modificato con DCC n. 25 del 25.07.2020

Indice

<u>ART. 1.</u>	<u>PREMESSE</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2.</u>	<u>OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 3.</u>	<u>NORME COMPORTAMENTALI PER "ZONE"</u>	<u>3</u>
<u>ART. 4.</u>	<u>TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA</u>	<u>5</u>
<u>ART. 5.</u>	<u>NORME COMUNI.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 6.</u>	<u>UNITÀ IN TRANSITO.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 7.</u>	<u>MEZZI DI EMERGENZA</u>	<u>9</u>
<u>ART. 8.</u>	<u>SMALTIMENTO RIFIUTI.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 9.</u>	<u>DIVIETI</u>	<u>10</u>
<u>ART. 10.</u>	<u>CONTROLLI E SANZIONI.....</u>	<u>10</u>

Art. 1. Premesse

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2254 in data 23/05/2016 con il quale la Regione Liguria ha approvato il Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (P.U.D.) del Comune di Riomaggiore;

VISTA la concessione demaniale marittima n. 6/2008 del 29/06/2008 con la quale il Comune di Riomaggiore ha ottenuto in concessione lo specchio acqueo antistante lo scalo barche di Riomaggiore;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza delle attività marittime e portuali che si svolgono all'interno dell'area compresa tra lo scalo barche e l'antistante specchio acqueo nella Marina di Riomaggiore, già assentita in concessione al Comune di Riomaggiore;

VISTA la legge regionale n.13\99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto in data 18 luglio 2005, n.171 "Nuovo Codice della Navigazione da Diporto" ed il relativo Regolamento approvato con Decreto Ministeriale in data 29 luglio 2008, n.146;

Art. 2. Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento è destinato a disciplinare l'accesso, la navigazione e lo stazionamento all'interno della Marina di Riomaggiore (in proseguo anche soltanto Marina), nonché l'utilizzo delle aree a tema destinate comunque ad attività marittime e l'attracco riservato alle operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri delle unità destinate al trasporto pubblico di linea.

L'area demaniale marittima e gli specchi acquei, meglio evidenziati nell'unità planimetria, che è parte integrante del presente Regolamento, sono suddivisi nelle seguenti zone:

ZONA "A": specchio acqueo momentaneamente interdetto alla balneazione;

ZONA "B": area destinata al posizionamento di gavitelli per unità da diporto aventi diritto;

ZONA "C": corridoio per l'entrata e l'uscita delle unità da diporto;

ZONA "D": specchio acqueo destinato a catenaria per ormeggio unità ad uso commerciale e per unità da diporto (dal 2019).

Art. 3. Norme comportamentali per "Zone"

ZONA "A" – lo specchio acqueo compreso tra il corridoio di lancio e la scogliera alla destra dello scalo di alaggio e varo è momentaneamente interdetto alla balneazione. Nel periodo compreso tra il 1 Maggio ed il 31 Ottobre il lato di destra del corridoio di lancio,

individuato da sagola galleggiante di colore arancio e gavitelli bianco / rossi fungerà da delimitazione di tale area.

E' vietata la balneazione fuori da tali aree dal 1 Maggio al 31 Ottobre di ogni anno.

Nelle aree in questione verrà posizionata apposita cartellonistica, redatta in più lingue, relativa all'assenza di servizio di salvataggio e sul limite delle acque sicure.

ZONA "B" – scalo barche e specchio acqueo destinato al posizionamento di corpi morti ed i relativi gavitelli per l'ormeggio di natanti da diporto aventi diritto.

Per natanti aventi diritto si intende tutti quelli provvisti di concessione per lo stazionamento a terra.

La navigazione dei natanti all'interno della **ZONA "B"** potrà essere effettuata esclusivamente a remi, nel periodo balneare e compreso tra il 1 Maggio e il 31 Ottobre di ogni anno.

Durante il restante periodo dell'anno, i gavitelli potranno essere raggiunti dai natanti aventi diritto anche a motore, ad una velocità massima di 1 nodo e prestando comunque la massima attenzione durante le manovre.

Salvo disponibilità di ormeggio, si consente l'ormeggio anche ad unità non in possesso di concessione di stazionamento a terra, lungo i primi 10 m. della diga frangiflutti a partire dal limite della Zona "D" verso la radice della diga stessa e per unità non superiori a 9 m di lunghezza f.t., e per un massimo di 4 gavitelli.

ZONA "C" scalo di alaggio e varo e corridoio di lancio e di atterraggio per l'entrata e l'uscita di unità da diporto sarà utilizzato esclusivamente per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri; è vietato, a qualsiasi unità, l'ormeggio alla limitrofa scogliera e l'ancoraggio all'interno del corridoio stesso.

Il corridoio di lancio verrà posizionato ogni anno dal 1 Maggio al 31 Ottobre.

All'interno della **ZONA "C"** è consentita la navigazione a remi o con motore a propulsione elettrica, alla velocità non superiore a 1 nodo di velocità.

La navigazione a motore anche non elettrico è consentita esclusivamente ai natanti autorizzati dal Comune di Riomaggiore o di proprietà di persone fisiche residenti nel Comune di Riomaggiore.

Il corridoio sarà delimitato lungo entrambi i lati da gavitelli di colore rosso e bianco distanziati da intervalli regolari e collegati con sagola galleggiante di colore arancio.

Lo scalo barche potrà essere utilizzato per le operazioni di alaggio e varo con l'ausilio di mezzo meccanico con le dovute prescrizioni.

Le operazioni di alaggio e varo dovranno essere eseguite da idoneo personale. Durante tali operazioni le aree interessate (sia a terra che a mare) dovranno essere opportunamente sorvegliate.

A terra e all'imboccatura a mare verrà posizionato apposito cartello, redatto in più lingue, con la dicitura "**Riservato al transitò unità da diporto - Divieto di balneazione**";

ZONA "D" – specchio acqueo ad uso catenaria per ormeggio unità ad uso commerciale di noleggio aventi diritto (N 9), di lunghezza non superiore a 7,50 m FT (fatto salvo le imbarcazioni che presentano un'autorizzazione rilasciata dal Comune di Riomaggiore in precedenza all'emanazione del presente regolamento) e ad uso commerciale di locazione aventi diritto (n. 4) di lunghezza non superiore a 4,00 m f.t. (limitatamente al 2018), in possesso di debita autorizzazione da parte dell'Amministrazione

Per natanti aventi diritto si intendono:

- unità ad uso commerciale di noleggio in possesso di Autorizzazione annuale all'ormeggio rilasciata dalla scrivente Amministrazione (N°9 unità di lunghezza non superiore a 7,50 m FT) L'assegnazione sarà effettuata annualmente tramite apposito bando pubblico **fatto salvo le imbarcazioni che presentano un'autorizzazione rilasciata dal Comune di Riomaggiore in precedenza all'emanazione del presente Regolamento.**
- unità ad uso commerciale di locazione in possesso di Autorizzazione annuale all'ormeggio rilasciata dalla scrivente Amministrazione (N°4 unità di lunghezza non superiore a 4,00 m FT) (limitatamente al 2018), unità ad uso privato non superiori a 4,00 m. di lunghezza f.t. e di proprietà di persone fisiche residenti nel Comune di Riomaggiore (N°4 unità), dal 2019.

Per consentire il raggiungimento del campo boe in ZONA D da parte degli utenti, si autorizza l'utilizzo di tender privati in numero non superiore a 3 unità. Quando l'unità madre sarà ormeggiata alla boa, i tender potranno essere ormeggiati a terra (ZONA B) utilizzando massimo 3 boe nell'ansa alla radice della diga frangiflutti.

In alternativa a quanto sopra e solo su espressa richiesta sottoscritta da parte di tutti i titolari di autorizzazioni all'ormeggio alle boe in zona D, sarà possibile concedere ad insindacabile discrezione dell'Amministrazione Comunale l'ormeggio di massimo n. 2 tender di lunghezza max di 2,5 metri f.t. esclusivamente alle seguenti condizioni:

- **limitatamente al punto indicato in mappa;**
- **utilizzo congiunto da parte di tutte le attività autorizzate all'ormeggio alle boe nella zona D;**

I suddetti tender non potranno in alcun caso stazionare: sullo scalo, sul suolo pubblico o sulla spiaggia.

In caso di violazione di quanto sopra l'autorizzazione si intende immediatamente decaduta.

Negli specchi acquei di cui alle zone "B", "C" e "D", le unità in entrata devono dare la precedenza a quelle in uscita ed entrambe devono tenersi sulla propria dritta. Nelle acque adiacenti è vietata ogni attività che non sia direttamente connessa con **le modalità d'uso**

dello specchio acqueo quali la balneazione, navigazione a vela, pesca subacquea, sci nautico, navigazione con canoe e tavole a vela e qualunque altra attività incompatibile con tali **modalità**.

Art. 4. Trasporto pubblico di linea

La zona sotto strada in direzione Fossola che si sviluppa per una lunghezza di ml 10,00 è destinata esclusivamente alle attività di imbarco e sbarco di passeggeri da unità di navigazione destinate al trasporto pubblico di linea.

Vista la ristrettezza sia della strada di accesso che del molo, prospiciente al mare aperto, tenuto conto delle dimensioni delle unità di navigazione sempre più grandi che trasportano numeri consistenti di passeggeri, considerato che l'attracco concomitante di più battelli che, non dando fondo all'ancora, effettuano le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri con i motori accesi con conseguente fastidioso rumore e, cosa più preoccupante dal punto di vista igienico sanitario, una eccessiva emissione di fumo che vanno a infastidire con odori molesti sia clienti degli esercizi pubblici che le persone che nella buona stagione utilizzano e frequentano il molo stesso, le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri devono essere effettuate da una sola unità di navigazione per volta.

Tali operazioni non possono protrarsi per oltre venti minuti. Decorso tale termine, l'unità dovrà senza indugio allontanarsi dalla banchina, non essendo ammesso lo stazionamento anche soltanto temporaneo.

E' vietato effettuare le operazioni di imbarco e sbarco di persone qualora le condizioni meteomarine siano tali da mettere a repentaglio l'incolumità delle persone stesse o in presenza di altre ragioni di sicurezza.

Le operazioni di imbarco e sbarco potranno essere esercitate esclusivamente dalle unità di navigazione preventivamente autorizzate dal Comune di Riomaggiore.

Le autorizzazioni saranno regolate tra il Comune di Riomaggiore e le imprese di trasporto mediante apposite convenzioni onerose, stabilite con apposita deliberazione della giunta comunale.

Art. 5. Norme comuni

Le prescrizioni qui di seguito specificate sono comuni a tutte le zone della Marina e, quindi, devono essere rispettate da tutti i soggetti che intendono accedere, navigare e stazionare all'interno della Marina stessa.

1. Tutte le unità che circolano all'interno degli specchi acquei destinati all'ormeggio devono tenere una velocità di sicurezza e navigare con condotta prudentiale atta ad

evitare di provocare un moto ondoso tale da produrre danni prioritariamente all'adiacente specchio acqueo destinato alla balneazione ed alle altre unità ormeggiate.

2. Tutte le unità, in uscita e in movimento dovranno prestare la massima attenzione a non intralciare le manovre di ormeggio/disormeggio delle altre unità. L'uso dei segnali acustici (fischio o sirena) è consentito esclusivamente nei casi previsti dal Regolamento per evitare gli abbordi in mare ed in tutti i casi di emergenza o di necessità.
3. Tutte le unità in navigazione, per poter navigare e stazionare all'interno della Marina, devono:
 - a) essere dotate di preventiva autorizzazione comunale, fatta la sola eccezione per quelli in transito nella zona C
 - b) essere dotate di polizza assicurativa in vigore a copertura dei rischi della navigazione
4. all'interno della Marina è fatto espresso divieto:
 - di stazionare, anche soltanto temporaneamente, in zone della Marina diverse da quelle espressamente previste nel presente documento o di occupare il posto barca segnato a diverse unità di navigazione;
 - Di utilizzare servizi igienici di bordo che provochino la dispersione in mare di liquami;
 - di disperdere in mare liquami di qualsivoglia natura e composizione, anche se biodegradabili, che risultino da attività di pulizia delle persone e/o di lavaggio di cose, beni e delle stesse unità di navigazione;
 - di utilizzare docce all'aperto;
 - di depositare beni e merci sulla banchina se non per il tempo strettamente necessario all'imbarco e sbarco;
 - di lasciare sulla banchina le cime utilizzate per l'ormeggio delle unità di navigazione;
 - eseguire interventi di manutenzione, ordinaria e/o straordinaria, dei motori e/o degli scafi, nonché di effettuare interventi di pulizia dell'opera viva delle unità da navigazione;
 - Di porre in opera sul fondale qualsivoglia manufatto e/o attrezzatura destinata all'ormeggio;
 - di conservare, all'interno dell'unità di navigazione o sul molo materiali infiammabili, esplosivi ed inquinanti diversi dal carburante occorrente per la propulsione del mezzo;
 - di mantenere acceso il motore delle unità, nonché di utilizzare qualsiasi diversa apparecchiatura che produca il rumori molesti;
 - di balneazione e di esercizio di attività subacquee;
 - di navigazione nella zona della Marina individuata con la lettera A;

5. Le unità di navigazione che stazioneranno nella Marina:
 - dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione e dotate di propulsore a carburante in efficienza, salvo quelle utilizzate solamente a remi;
 - dovranno essere dotate di un numero adeguato di parabordi, al fine di evitare danneggiamenti gli altri natanti;
 - dovranno essere dotate di remi e/o motore ausiliario elettrico;
 - dovranno, al momento della navigazione, essere dotate di tutte le prescritte dotazioni di sicurezza;
 - dovranno, durante la navigazione all'interno della Marina essere condotte con perizia e con la massima cautela.
6. Gli utenti della Marina, in ogni caso, saranno tenuti al rispetto di ogni ulteriore divieto e prescrizione che ad essi vengono imposti dall'Autorità Marittima e/o, tramite specifiche ordinanze contingenti, dal Comune di Riomaggiore e dal Parco Nazionale delle Cinque Terre.
7. Tutti i proprietari di unità di navigazione che stazioneranno all'interno della Marina sono tenuti a comunicare al Comune di Riomaggiore il recapito loro e di altra persona disponibile per eventualmente rimuovere l'unità stessa, nell'eventualità che ciò si renda necessario per ragioni di sicurezza o di altri motivi di emergenza o per ragioni comunque contingenti.
8. Il Comune di Riomaggiore non assume, in alcun caso, la custodia delle unità di navigazione e di ogni altro diverso bene mobile che venga introdotto e depositato all'interno della Marina.
9. Il Comune di Riomaggiore, pertanto, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per i danneggiamenti, per i furti, per gli incendi, per gli atti vandalici e per ogni diverso evento pregiudizievole che dovessero essere arrecati alle unità autorizzate allo stazionamento nella Marina.
10. Le unità che stazioneranno all'interno della Marina dovranno essere conservate in piena efficienza dal punto di vista della navigabilità, della sicurezza e contro il pericolo di incendi e dovranno, altresì, essere in perfetta regola sotto il profilo amministrativo e rispettare ogni normativa vigente.
11. Il Comune di Riomaggiore potrà in ogni momento verificare, tramite suo personale, la sussistenza delle caratteristiche delle imbarcazioni e, quindi, imporre l'allontanamento di quelle che non assolvono i predetti requisiti.
12. Il Comune di Riomaggiore è esonerato in ogni caso da ogni responsabilità per i danni a persone e cose provocati dalle unità che stazioneranno o navigheranno all'interno della Marina.

Art.6. Unità in transito

Le unità in transito, salvo motivi di forza maggiore, all'atto dell'ingresso dovranno prendere opportuni contatti con l'Amministrazione Comunale/gestore al fine dell'assegnazione dell'eventuale posto di ormeggio.

L'assegnazione di cui sopra è subordinata alla disponibilità degli ormeggi, anche in relazione alle operazioni che l'unità dovrà svolgere, nonché al pescaggio ed alla lunghezza.

Le unità da diporto in transito hanno possibilità di ormeggio nelle aree a ciò destinate per non più di 5 giorni consecutivi, allo scopo di garantirne l'uso pubblico. Nel periodo dell'anno compreso tra il 1 Maggio e il 31 Ottobre, la sosta di cui al precedente paragrafo è ridotta a 48 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore valutate tali dall'Autorità Competente.

In caso di accertata ulteriore disponibilità potrà essere consentita la permanenza dell'unità fino a quando detta disponibilità sussista e previa autorizzazione dell'ufficio preposto.

Al termine dell'esigenza, detto Ufficio/gestore potrà ordinare lo sgombero immediato alle unità che siano in sosta da più tempo all'ormeggio. Le unità in transito che lasciano il posto di ormeggio ne perdono il diritto e non possono occupare nuovamente l'ormeggio nelle 24 h. successive.

Art. 7. Mezzi di emergenza

Il tratto terminale del molo all'interno della Zona "C", debitamente evidenziato nella Planimetria con area di colore rosso e tratteggio a 45° è riservato all'ormeggio dei mezzi nautici di emergenza, qualora se ne verifichi la necessità.

Tale area dovrà sempre risultare sgombra e sarà cura del personale di bordo del mezzo nautico di emergenza, segnalare opportunamente e richiedere lo sgombero immediato ad eventuali unità in sosta temporanea per le operazioni di carico e scarico e persone lungo il banchinamento, per tutta la durata delle operazioni.

Ai mezzi di soccorso e a quelli delle forze dell'ordine, per motivi di servizio, dovrà essere riconosciuta la precedenza rispetto a qualsiasi diversa unità presente nella Marina, nell'accesso, nella navigazione e nell'ormeggio.

Art. 8. Smaltimento rifiuti

Gli oli usati, filtri e batterie provenienti dalle unità che usufruiscono dell'ormeggio devono essere depositati negli appositi raccoglitori (isole ecologiche) posizionati su idonei siti a terra.

Art. 9. Divieti

È vietato ormeggiare qualsivoglia unità o galleggiante, mediante legatura di cime, cavi e quant'altro sulla scogliera, e su qualsiasi altra struttura che non sia destinata a tale scopo. Ad eccezione che nelle Zone B e D nelle quali è consentito ormeggiare con cime a terra.

È fatto comunque divieto di ormeggio in ogni area demaniale marittima non a ciò destinata e disciplinata dal presente Regolamento.

In ambito demaniale marittimo e a bordo delle unità ormeggiate possono effettuare lavori soltanto le ditte e/o imprese singole e individuali che siano iscritte negli appositi registri previsti dall'art. 68 del Codice della Navigazione tenuti dalla Capitaneria di Porto della Spezia.

E' fatto divieto ai soggetti autorizzati all'esercizio di attività commerciale di procacciare clientela mediante la distribuzione di volantini in tutta l'area della marina.

Art. 10. Controlli e sanzioni

L'utilizzo degli ormeggi descritti ed il transito nello specchio acque descritto, comporta la conoscenza e l'accettazione del Regolamento in ogni suo articolo.

La Polizia Municipale ed il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale all'uopo addetto, sono incaricati del rispetto del presente Regolamento in collaborazione con la Capitaneria di Porto della Spezia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme previste dal Codice della Navigazione, alle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto.

Il controllo dell'osservanza le norme descritte dal presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale ed alla Capitaneria di Porto.

Ogni singola violazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento sarà punita con la sanzione amministrativa da euro **25,00** ad euro 500,00, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave illecito penale o amministrativo.

Il Comune di Riomaggiore potrà, tuttavia, revocare le autorizzazioni in presenza di una grave violazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento o in presenza di tre accertamenti di violazione emessi a carico di uno stesso soggetto, nonché per l'ipotesi in cui il ritardo nel pagamento del contributo dovuto si dovesse protrarre per oltre 60 giorni rispetto al termine imposto.

La revoca dell'autorizzazione dovrà essere preceduta da avviso di inizio del procedimento e al soggetto destinatario dovrà essere concesso un termine non inferiore a 15 giorni per il deposito di eventuali scritti difensivi.